



ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE
DEGLI OSTEOPATI

STATUTO

della "ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DEGLI OSTEOPATI"

Articolo 1. Denominazione

L'Associazione senza scopo di lucro denominata "Associazione professionale degli Osteopati" è costituita a promozione, qualificazione e garanzia dei requisiti professionali e culturali degli osteopati che esercitino esclusivamente tale attività sul territorio italiano e a tutela dei diritti dei consumatori in relazione al suo esercizio.

Articolo 2. Sede

La sede nazionale dell'associazione è indicata in Varese, via Dandolo 5. Questa potrà essere trasferita con delibera del Consiglio dell'Associazione.

Articolo 3. Obiettivi

L'Associazione professionale degli Osteopati intende raggiungere i seguenti obiettivi, conformemente alla legge e in modo evidente:

3.1 associare gli operatori autorizzati a utilizzare la qualificazione professionale di osteopata ai fini dell'esercizio esclusivo e garantito della medesima professione, con riferimento alle regole definite dall'associazione stessa. L'associazione si propone pertanto ai Ministeri competenti, agli operatori, alle associazioni, agli istituti di formazione e alle strutture sanitarie quale organismo rappresentativo dei professionisti osteopati e della Medicina Osteopatica;

3.2 tutelare gli utenti vigilando sull'integrità professionale degli associati, e sulla correttezza delle prestazioni erogate, in riferimento al Codice deontologico dell'Associazione ispirato a principi etici di moralità, competenza, correttezza, rigore e indipendenza professionale;



ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE
DEGLI OSTEOPATI

- 3.3** assicurare il rispetto del Codice deontologico dell'Associazione e la corretta applicazione dei diritti e dei doveri professionali da parte degli associati;
- 3.4** rappresentare i propri iscritti di fronte agli Organi dello Stato, agli Enti pubblici e privati, alle altre Associazioni professionali in Italia e all'estero, anche allo scopo di favorire l'evoluzione della legislazione di settore;
- 3.5** tutelare l'onore e l'autonomia professionale degli associati, il cui operato professionale dovrà essere riferito all'esclusivo interesse dei pazienti anche ai sensi dell'articolo 27-ter del Codice del Consumo di cui al D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 e successive modifiche ed integrazioni;
- 3.6** incoraggiare e sostenere l'inclusione della medicina complementare osteopatica e dei relativi operatori nel sistema sanitario nazionale;
- 3.7** verificare le possibilità operative, limiti e limitazioni della professione osteopatica in relazione alle specifiche norme vigenti;
- 3.8** garantire la libera concorrenza, la presenza qualificata dei professionisti sul territorio, nonché l'informazione trasparente e completa sui servizi offerti al fine di favorire la scelta degli utenti;
- 3.9** prevedere l'obbligo di formazione permanente per il professionista, indicandone gli aspetti didattici e programmatici, prevedendo altresì specifiche procedure disciplinari in caso di violazioni dei Regolamenti dell'associazione;
- 3.10** garantire che i soci operatori rispettino il principio della trasparenza nella relazione interpersonale con i propri assistiti, mediante la somministrazione del Consenso informato esplicativo delle prestazioni, l'indicazione preliminare dei compensi richiesti e della disponibilità personale di polizze assicurative di tutela legale, responsabilità civile e professionale;
- 3.11** l'Associazione, mantenendo la propria autonomia e la responsabilità gestionale ed amministrativa dei propri organi, potrà articolarsi in organismi territoriali non amministrativi, con funzioni di rappresentanza e vigilanza;



ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE
DEGLI OSTEOPATI

3.12 garantire libertà di scelta dei mezzi di pubblicità professionale, vigilando sulla veridicità e sulla correttezza delle informazioni che dovranno rispettare il principio della trasparenza e della correttezza;

3.13 promuovere attività di cooperazione istituzionale, scientifica, formativa, sociale e umanitaria con altre analoghe associazioni professionali, organismi di volontariato e associazioni internazionali;

3.14 elaborare e divulgare protocolli di corretta e qualificata pratica professionale nell'interesse dei pazienti, verificando che le prestazioni siano esclusivamente osteopatiche, e che non sconfinino in attività che per legge siano riservate ad altre categorie professionali, salvo il caso in cui il professionista non ne possieda idoneità;

3.15 promuovere la diffusione della professione osteopatica, in riferimento agli aspetti demografici nazionali e alle effettive necessità dei cittadini;

3.16 istituire e pubblicare il Registro degli associati, pubblicandone altresì gli aggiornamenti con la descrizione delle coordinate e dei requisiti professionali dei singoli operatori associati;

3.17 uniformarsi alle regole ed ai criteri internazionali per la corretta gestione delle attività associative e sottoporsi all'attività di vigilanza e controllo delle competenti istituzioni;

3.18 promuovere la costituzione e l'attività di organismi autonomi di certificazione, per l'attribuzione di specifiche certificazioni di conformità e per il riconoscimento dell'eccellenza dell'attività professionale osteopatica esercitata;

3.19 attuare gli obiettivi descritti dal presente Statuto, dal Codice deontologico e dalle Procedure dell'associazione attraverso i seguenti organismi propri dell'associazione:

- a)** Assemblea nazionale dei soci;
- b)** Consiglio dell'Associazione;
- c)** Comitato dei Garanti;
- d)** Comitato scientifico;
- e)** Commissione nazionale per l'esame dei professionisti osteopati;
- f)** Delegazioni regionali.



ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE
DEGLI OSTEOPATI

Articolo 4. Mandato

L'Associazione professionale degli Osteopati promuove i propri obiettivi, a titolo indicativo ma non esaustivo, con una o più delle seguenti iniziative:

4.1 favorendo la ricerca e lo sviluppo;

4.2 fornendo pareri, consulenze e sostegno ai professionisti e agli assistiti dei medesimi, agli studenti degli istituti di formazione e a tutte le persone interessate alle attività dell'associazione, anche attraverso la collaborazione di qualificati professionisti specializzati;

4.3 attivando, ai sensi e con le modalità dell'art. 27-ter del Codice del Consumo, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, uno sportello per gli utenti, che sia riferimento e servizio per la preventiva conciliazione di casi di possibile contenzioso con i singoli professionisti nonché per soddisfare qualsiasi richiesta di informazione in merito ai requisiti professionali e deontologici previsti per gli operatori associati;

4.4 cooperando con altri soggetti nel settore pubblico e privato, oltre che nello specifico in eventuali forme aggregative;

4.5 accantonando fondi per scopi speciali e per spese future;

4.6 depositando o investendo fondi, previo parere documentabile di esperti finanziari accreditati, se ritenuto compatibile con gli obiettivi dell'associazione;

4.7 mettendo a disposizione dipendenti e volontari, per l'amministrazione dell'associazione, conformemente a quanto disposto dall'articolo 9.7/b;

4.8 stipulando convenzioni con Enti assicurativi e previdenziali a vantaggio dei propri associati;

4.9 fornendo assistenza continua agli associati ed ai consumatori, producendo informazioni ed aggiornamenti in tema di esercizio professionale, anche a seguito di attività istituzionali, scientifiche, formative e sociali organizzate e promosse dall'associazione;

4.10 pubblicando testi, newsletter e materiale informativo, altresì istituendo e aggiornando un apposito sito web dedicato secondo criteri di correttezza, trasparenza e veridicità dell'informazione. In particolare saranno resi noti:



ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE
DEGLI OSTEOPATI

- a)** atto Costitutivo, Statuto, Codice deontologico, documento della politica per la qualità, e attestato di certificazione UNI EN ISO 9001;
- b)** composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
- c)** organigramma a descrizione dei ruoli, delle cariche e dei Comitati operativi;
- d)** requisiti culturali e adempimenti necessari per l'accesso e la permanenza nell'associazione, tra cui, obbligatori: certificazione degli studi, superamento degli esami di ammissione, rispetto dell'obbligo di formazione continua e regolare, quote associative;
- e)** elenco aggiornato dei soci;
- f)** sedi delle delegazioni regionali;
- g)** garanzie attivate a tutela degli utenti e modalità di accesso allo sportello, di cui all'art. 4.3;
- h)** disposizioni aggiornate in materia di Privacy e di Sicurezza;
- i)** Regolamenti, Procedure operative e Perizie aggiornate in riferimento al corretto esercizio professionale;

4.11 rilasciando al socio un'attestazione formale dell'avvenuta iscrizione all'associazione professionale, nonché del possesso dei requisiti individuali, delle qualifiche professionali, che recherà altresì il numero di registro personale, l'indicazione dei termini di scadenza dell'attestazione e delle modalità di rinnovo della stessa; recherà altresì le informazioni relative all'accesso allo sportello per gli utenti;

4.12 curando la redazione di un'apposita perizia sanitaria preventiva, ove tutte le peculiarità dell'Associazione in oggetto, delle attività proprie dell'osteopata ivi iscritto, delle norme nazionali e comunitarie relative, ed ogni altro aspetto utile, saranno analizzate nel dettaglio. Tale perizia verrà consegnata in copia ad ogni iscritto all'Associazione degli Osteopati. Essa sarà inoltre aggiornata quando opportuno, in ogni caso con cadenza triennale.

Articolo 5. Durata

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.



ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE
DEGLI OSTEOPATI

Articolo 6. Risorse ed esercizio sociale

6.1 Le risorse dell'associazione da utilizzarsi per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 3, sono costituite da:

- a)** contributi predeterminati versati annualmente dai soci (quote associative);
- b)** contributi straordinari approvati dal Consiglio nazionale;
- c)** erogazioni, donazioni, sovvenzioni o lasciti di persone fisiche, Enti o associazioni;
- d)** utili derivanti da cessioni di beni, sponsorizzazioni o altre attività economiche e commerciali;
- e)** ogni altra risorsa prevista dalla legge e iscritta nel Bilancio.

6.2 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a)** beni mobili e immobili di proprietà;
- b)** disponibilità liquide e ogni investimento delle stesse.

6.3 L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno solare.

6.4 Il Consiglio dell'Associazione provvede all'amministrazione dei beni sociali ed è tenuto a convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo nelle modalità e nei termini approvati in sede deliberante dall'Assemblea nazionale dei Soci, così come disciplinato da apposito Regolamento.

6.5 Il Consiglio dell'Associazione stabilisce una quota associativa annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nazionale per lo svolgimento delle attività associative, ovvero per il raggiungimento degli obiettivi definiti.

6.6 Gli organi di governo elettivi dell'associazione (Consiglio dell'Associazione e Comitato dei garanti), nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, deliberano in merito all'attività economica, finanziaria, amministrativa e con-contabile secondo quanto approvato dall'Assemblea nazionale dei Soci con le modalità previste dal Regolamento.

Art. 7. Natura dell'Associazione, scioglimento e destinazione del patrimonio.

7.1 Ai fini dell'applicazione delle vigenti normative fiscali e contabili, l'Associazione professionale degli Osteopati si costituisce come ente associati-vo non commerciale ai



ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE
DEGLI OSTEOPATI

sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e del D.P.R. 26.ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni.

7.2 In particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art.148, comma 8, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e dell'art. 4, comma 7 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 l'associazione si uniforma ai seguenti principi:

- a.** divieto di distribuzione degli utili e obbligo di devolvere il patrimonio in caso di scioglimento;
- b.** disciplina del rapporto e delle modalità di associazione a garanzia di una reale partecipazione associativa, escludendo espressamente la partecipazione temporanea;
- c.** diritto di voto ai soci attivi per approvazione e modifiche dello Statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- d.** obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario, secondo le disposizioni del presente Statuto;
- e.** eleggibilità libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo di cui all'art. 2532, comma 2, del Codice Civile; sovranità dell'Assemblea degli associati; criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- f.** intrasmissibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità della stessa.

7.3 Il patrimonio dell'associazione è costituito, oltre che dagli elementi indicati nell'articolo 6, altresì dai contributi liberi degli associati, dai corrispettivi specifici per prestazioni o servizi, dalle donazioni o lasciti elargiti per il conseguimento degli obiettivi statuari e da ogni altro contributo legittimamente acquisito.

7.4 È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

7.5 Gli eventuali avanzi di gestione e qualunque ulteriore disponibilità di cassa verranno impiegati per la realizzazione delle finalità statuarie o di quelle ad esse direttamente connesse.

7.6 In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione senza fini di lucro e con finalità analoghe o di pubblica



ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE
DEGLI OSTEOPATI

utilità, da designarsi da parte dell'Assemblea degli associati, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione se imposta dalla legge.

Articolo 8. Soci

8.1 L'associazione prevede tre categorie di soci: soci attivi, soci sostenitori, soci onorari.

8.2 I soci attivi sono rappresentati dai professionisti italiani autorizzati ad avvalersi della qualificazione professionale di osteopata avendo superato un esame di idoneità per l'accesso alla presente Associazione, organizzato e tenuto esclusivamente presso le sedi dell'Associazione. I candidati potranno accedere all'esame di ammissione:

a) avendo completato la formazione secondaria preliminare ai corsi dell'ordinamento a tempo pieno in Osteopatia;

b) avendo completato la formazione secondaria, nonché la specifica formazione professionale appositamente prevista per l'accesso ai corsi dell'ordinamento a tempo parziale in Osteopatia (cfr);

c) avendo successivamente completato la formazione post-secondaria in Osteopatia come definita dai programmi e dagli indirizzi normativi nazionali;

d) avendo successivamente completato la formazione post-secondaria in Osteopatia effettuata mediante corsi liberi a carattere privato in riferimento agli indirizzi normativi e pedagogici nazionali e internazionali. Tale formazione viene prevista nei due ordinamenti a tempo pieno (almeno 5 anni-4200 ore di lezioni frontali) e a tempo parziale (almeno 5 anni-1500 ore di lezioni frontali).

e) Potranno essere associati in qualità di soci attivi anche i cittadini italiani e stranieri che esercitino in Italia e siano in possesso di un diploma quinquennale di Scuola media superiore e di un titolo di studio in Osteopatia conseguito e riconosciuto legalmente all'estero, ovvero equipollente al Diploma conseguibile a seguito degli studi effettuati in Italia.

8.3 L'autorizzazione all'utilizzo della qualifica professionale di Osteopata iscritto all'Associazione degli Osteopati, ovvero l'idoneità alla qualifica di socio attivo, sarà



ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE
DEGLI OSTEOPATI

rilasciata dall'associazione, verificati i titoli del candidato descritti all'art. 8.2 e le eventuali auto-certificazioni a norma di legge. Potrà essere disposto l'eventuale completamento di crediti formativi mediante corsi ad hoc per i candidati non in possesso dei requisiti formativi o risultati non idonei alla valutazione della Commissione d'esame. Il buon esito delle prove d'esame per l'accesso all'Associazione consentirà infine il riconoscimento del definitivo nulla osta. Tutte le attività di verifica indicate verranno svolte esclusivamente da personale responsabile presso le sedi dell'associazione. In particolare la Prova d'esame verrà condotta dalla Commissione nazionale per l'esame di iscrizione all'Associazione degli Osteopati, la cui composizione viene ratificata con deliberazione annuale del Comitato esecutivo (cfr. art. 18.1).

8.4 I soci attivi verseranno un contributo associativo annuale nei termini definiti dal Regolamento;

8.5 I soci sostenitori sono rappresentati da persone, associazioni, Istituti o Enti pubblici e privati che per ragioni culturali, sociali, giuridiche, economiche e umanitarie intendano contribuire all'affermazione e allo sviluppo delle attività dell'associazione e della professione osteopatica nel Paese. Essi possono proporsi autonomamente o venire nominati dal Consiglio dell'Associazione, previa verifica di disponibilità. Gli stessi Istituti di formazione in osteopatia, avendone i requisiti, potranno configurarsi come soci sostenitori nella persona del legale rappresentante, e contribuire in forma economica al sostegno delle attività associative divenendo a loro volta riferimento per le iniziative di cui a- gli articoli n. 3 e 4 del presente Statuto. Tra i soci sostenitori sono previsti, in apposita categoria, i soci postulanti ovvero gli iscritti all'ultimo anno del percorso formativo, e che intendano divenire in seguito soci attivi. I soci sostenitori ricopriranno tale carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio dell'Associazione che ne ha proposto l'associazione.

La medesima carica potrà essere rinnovata nel successivo mandato del Consiglio dell'Associazione. Gli stessi soci possono altresì rinunciare trasmettendo all'associazione il loro intento con lettera raccomandata a/r.

8.6 I soci onorari sono rappresentati da persone fisiche, non necessariamente osteopati, che a seguito del proprio operato abbiano reso tangibile contributo al



ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE
DEGLI OSTEOPATI

raggiungimento degli obiettivi dell'associazione. Tra essi, anche i professionisti osteopati che al termine della propria attività professionale si configurino come esempio di etica professionale, attività scientifica e riscontri sociali e umanitari a seguito della propria carriera. Questi sono indicati formalmente all'Assemblea nazionale da uno o più soci attivi e nominati con la maggioranza dei 2/3 dei presenti, inclusi i soci deleganti. I soci onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa annuale.

8.7 Solo i soci attivi hanno diritto di voto in sede assembleare.

Articolo 9. L'Organo di governo dell'associazione: Il Consiglio dell'Associazione.

9.1 Tutti i soci attivi potranno esprimere il proprio voto partecipando direttamente o per delega alle riunioni dell'Assemblea nazionale dell'Associazione professionale, previa convocazione del Presidente e approvazione del Consiglio dell'Associazione. La convocazione deve contenere l'Ordine del Giorno ed eventuale materiale istruttorio;

9.2 Le funzioni consiliari di ordinaria amministrazione saranno delegate al Comitato esecutivo.

9.3 Il Consiglio dell'Associazione sarà costituito da sette soci attivi. Questi verranno eletti dall'Assemblea nazionale ogni quattro anni. I soci attivi eleggeranno il Presidente, il Vicepresidente e i membri dell'organo di governo in riferimento al documento programmatico, così come preliminarmente proposto alla vigilia del mandato elettivo. Agli indirizzi contenuti nello stesso documento, il Consiglio dell'Associazione si atterrà nel corso del proprio mandato.

9.4 La carica del Consiglio dell'Associazione può essere rinnovata o estesa, previo consenso del Consiglio nazionale.

9.5 Il Consiglio dell'Associazione avrà il potere di decidere in tutte le materie designate, a condizione che la maggioranza dei membri siano presenti e concordino l'azione da adottare. Con il termine "presenti" si intendono anche i soci che partecipano in collegamento telematico che consenta partecipazione interattiva.



ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE
DEGLI OSTEOPATI

9.6 Un componente del Consiglio dell'Associazione cesserà automaticamente dalla carica qualora:

- a)** non sia più socio dell'associazione
- b)** sia assente ingiustificato a più di tre riunioni consecutive del medesimo organismo;
- c)** sia rimosso a seguito di delibera assunta da tutti gli altri membri del Consiglio dell'Associazione o in virtù di una delibera votata da almeno i due terzi dei presenti in assemblea ordinaria o straordinaria.

9.7 Il Consiglio dell'Associazione avrà il potere di agire in nome e per conto dell'Associazione conformemente a quanto disposto dal presente Statuto. In particolare può:

- a)** convocare e disciplinare riunioni e atti;
- b)** nominare personale con facoltà di controllare l'amministrazione dell'associazione e operare sul/i conto/i bancari dell'associazione. L'autorizzazione per l'emissione di assegni per somme superiori a 400,00 (quattrocento) euro comporterà la firma congiunta del Responsabile amministrativo e del Presidente o del Vice-presidente dell'associazione;
- c)** nominare consulenti, proporre amministratori o sotto-comitati per eventuali incarichi o per il conseguimento di obiettivi stabiliti. Tali nomine potranno cessare in qualsiasi momento e i consulenti nominati dovranno attenersi allo specifico incarico formalizzato dal Consiglio dell'Ordine.
- d)** proporre all'Assemblea nazionale dell'associazione di ratificare la nomina di soci sostenitori in riferimento ai soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 8.5.

Articolo 10. Assemblea nazionale: Convocazioni e Votazioni

10.1 L'Assemblea nazionale potrà deliberare nel corso di una riunione regolarmente convocata, alla quale sia presente il quorum, costituito in prima convocazione da almeno la metà dei soci attivi e in seconda convocazione da almeno nove membri votanti e tre membri del Consiglio dell'Associazione. Per il computo del quorum vengono considerate come presenze votanti le deleghe pervenute al Consiglio dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data



ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE
DEGLI OSTEOPATI

dell'assemblea. Il quorum viene verificato entro trenta minuti dall'ora fissata per l'inizio dell'assemblea e ogni volta che lo chiederà la maggioranza assoluta dei presenti. La riunione viene annullata in mancanza del quorum.

10.2 Il Presidente ha diritto a un voto supplementare in caso di parità di voti. I membri del Consiglio dell'Associazione hanno diritto a un voto ciascuno.

10.3 Ogni decisione sarà adottata a maggioranza, salvo la necessità di maggioranza dei due terzi, ove specificato.

10.4 Le riunioni dell'Assemblea nazionale saranno presiedute dal Presidente o da un altro membro del Consiglio dell'Associazione, come definito preventivamente.

10.5 La convocazione dell'assemblea, contenente l'indicazione dell'Ordine del giorno, dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica di tutti i soci attivi comunicato all'Associazione, almeno trenta giorni prima della data dell'assemblea.

10.6 Il verbale dell'assemblea dovrà essere inoltrato a tutti i soci attivi entro quindici giorni dalla data della riunione, sottoscritto dal Presidente o da chi ha presieduto l'assemblea. Durante l'assemblea successiva potrà essere votata eventuale modifica del verbale. In tal caso, la proposta formale andrà recapitata con lettera raccomandata A/R al Consiglio dell'Ordine nei trenta giorni successivi all'assemblea a cui si riferisce il medesimo verbale.

10.7 Qualora nessun rappresentante del Consiglio dell'Associazione sia presente per presiedere la riunione, la stessa verrà aggiornata entro trenta giorni e tutti i soci attivi ne riceveranno comunicazione.

10.8 L'assemblea ordinaria dei soci si terrà una volta all'anno con un intervallo non superiore a quindici mesi; la data viene stabilita dal Consiglio dell'Associazione.

Articolo 11. Attività della Assemblea nazionale

11.1 Alle riunioni dell'Assemblea nazionale potranno essere presentate mozioni, proposte, raccomandazioni per sollecitare il Consiglio dell'Associazione e gli altri organismi preposti riguardo azioni da intraprendere, nonché per discutere, emendare, ratificare le delibere presentate in assemblea dal o al Consiglio dell'Associazione.



ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE
DEGLI OSTEOPATI

11.2 I soci in forma individuale o collettiva potranno formalizzare eventuali mozioni debitamente sottoscritte e inoltrate al Consiglio dell'Associazione allo scopo di consentirne l'iscrizione all'ordine del giorno della prima assemblea utile.

11.3 Il Consiglio dell'Associazione documenterà ai soci attivi le attività amministrative, finanziarie e di interesse nazionale. In particolare, presenterà ed illustrerà ai soci il Bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione.

11.4 L'assemblea dei soci attivi eleggerà Presidente e membri del Consiglio dell'Associazione alla scadenza di ciascun mandato, oppure in presenza di cariche vacanti durante la prima assemblea utile. Nei quaranta giorni precedenti la data dell'assemblea, i soci attivi, nel numero di non meno di 30 sottoscrittori, potranno proporre e inoltrare sotto forma di mozione il nominativo del candidato Presidente. Il candidato Presidente proposto dai soci dovrà formalizzare l'accettazione della propria candidatura in tempi e modi di cui sopra ai fini della divulgazione, presentando contestualmente alla Presidenza dell'assemblea per via informatica il proprio documento programmatico che potrà essere pubblicato sul sito web dell'Associazione. Il candidato Presidente potrà proporre e sostenere candidature al ruolo di Consigliere dell'Associazione in caso di chiara disponibilità degli interessati.

Articolo 12. Convocazioni straordinarie dell'Assemblea nazionale

Assemblee straordinarie possono essere convocate dal Consiglio dell'Associazione oppure mediante richiesta formale sottoscritta di almeno un quarto dei soci attivi iscritti. La convocazione sarà divulgata, con la menzione dell'Ordine del giorno nei quindici giorni successivi al ricevimento della richiesta, verificata l'identità dei proponenti.

Articolo 13. Cessazione del vincolo sociale

Il vincolo sociale cessa quando:



ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE
DEGLI OSTEOPATI

13.1 il socio rinunci volontariamente. Le dimissioni vanno inoltrate alla sede dell'associazione mediante Raccomandata A/R. La dichiarazione di dimissione da socio ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se presentate almeno un mese prima, e in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo. In tal caso, il socio dimissionario non potrà pretendere alcun rimborso delle quote associative pregresse e dei contributi versati o da versarsi per tutto il periodo della propria associazione, ivi compreso l'anno solare in cui viene effettuata la richiesta;

13.2 il socio non abbia versato la quota associativa entro il terzo mese successivo alla scadenza, come definito dal Regolamento;

13.3 il Comitato dei Garanti, a seguito di segnalazioni e riscontri, riferisca al Consiglio dell'Associazione la cessazione, a tempo determinato o indeterminato del vincolo sociale. In tal caso è necessario che il Consiglio dell'Associazione comunichi all'interessato il proprio orientamento, motivandone nel dettaglio le ragioni e fornendo oggettivi riferimenti documentabili. In caso di contestazione, l'interessato disporrà di trenta giorni per formalizzare regolare ricorso al Comitato dei garanti che ne valuterà la fondatezza, anche mediante ricorso al confronto diretto. La decisione dell'Assemblea a seguito dell'espressione del Comitato dei garanti sarà inappellabile (art. 17).

Articolo 14 Scioglimento dell'Associazione

14.1 L'Associazione potrà essere sciolta in sede assembleare ordinaria o straordinaria convocata a tal fine almeno quaranta giorni prima della data della riunione;

14.2 la votazione sullo scioglimento sarà valida se otterrà in prima istanza la maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto al voto; in seconda istanza con voto a maggioranza semplice;

14.3 il patrimonio residuo, previa estinzione di debiti e passività, sarà devoluto ad associazioni aventi come criterio preferenziale obiettivi analoghi a quelli del presente Statuto, come ratificato in sede di assemblea e notificato ai soci presenti.



ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE
DEGLI OSTEOPATI

Articolo 15. Modifiche

Il presente Statuto e i Regolamenti dell'associazione possono essere modificati con la maggioranza dei due terzi dei soci attivi presenti in assemblea.

Articolo 16. Comitato dei Garanti

16.1 Il Comitato dei Garanti sarà costituito da quindici componenti associati, di cui almeno dieci soci attivi. Questi verranno eletti a maggioranza semplice dal Consiglio nazionale ogni quattro anni in concomitanza e successivamente all'elezione del Consiglio dell'Associazione. In particolare, i soci attivi eleggeranno i membri del medesimo Comitato in riferimento ad oggettive e documentabili caratteristiche di competenza culturale, levatura morale e intellettuale, esperienza professionale nei vari settori riferibili alle attività del Comitato. I membri del Comitato dei garanti saranno proposti all'assemblea nazionale da almeno 10 (dieci) soci attivi, dal Consiglio dell'Associazione, dai soci sostenitori e dai soci onorari, mediante inoltro preliminare e formale dei profili dei candidati, entro trenta giorni prima della data prefissata per l'Assemblea elettiva. La carica del Comitato dei garanti può essere rinnovata o estesa, previo consenso dell'assemblea nazionale.

16.2 Il ruolo di Presidente del Comitato dei Garanti sarà indicato collegialmente dal Comitato stesso al proprio interno contestualmente al proprio insediamento, oppure entro e non oltre i trenta giorni successivi all'Assemblea elettiva. In caso di mancato accordo o ritardo rispetto ai termini indicati, il Consiglio dell'Associazione indicherà la persona che svolgerà funzioni di coordinamento e responsabilità in seno al Comitato dei garanti.

16.3 La carica di garante non potrà essere assunta nè mantenuta in caso di procedimenti giudiziari a carico dell'interessato sfociati nel rinvio a giudizio e di condanne anche non definitive, e sarà incompatibile con il ruolo di membro del Consiglio dell'Associazione. Il garante dovrà astenersi dal giudizio ogni qualvolta questo interesserà procedimenti in cui sia documentabile la sua implicazione e la sua partecipazione.



ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE
DEGLI OSTEOPATI

16.4 Il Comitato dei garanti si occuperà dell'istruzione delle indagini conoscitive e dei procedimenti disciplinari nei confronti dei soci che, violando le prescrizioni del presente Statuto, del Codice deontologico e delle fonti di riferimento dell'Associazione, non sono in grado di garantire il benessere e l'interesse dei cittadini, o non dispongono dei requisiti professionali definiti e formalizzati dall'associazione. (Funzione disciplinare)

16.5 Il Comitato dei Garanti avrà la responsabilità di verificare la corretta realizzazione delle attività associative, con specifico riferimento alle attività assembleari, elettive, amministrative e contabili. Assumendo le funzioni di organo di controllo, il Comitato dei garanti dovrà formalizzare il proprio parere di assenso e disporre, nel caso, adeguamenti riferiti alle fonti statutarie. (Funzione di controllo e garanzia)

16.6 Il Comitato dei Garanti si esprime a maggioranza e con voto palese, allegando alle proprie delibere la documentazione istruttoria a dimostrazione delle proprie deduzioni. Solo nel caso di deliberazioni riguardanti persone, il voto sarà a scrutinio segreto per schede. Nel caso di delibere riferite alle attività disciplinari e contabili, queste dovranno essere illustrate e successivamente sottoposte al giudizio inappellabile del Consiglio nazionale.

16.7 Il Comitato dei Garanti svolge altresì ruolo di vigilanza, indirizzo e consulenza in riferimento alle attività del Consiglio dell'Associazione e dell'Assemblea nazionale, partecipando nel caso alle riunioni di detti Organismi. (Funzione di vigilanza)

16.8 Il Comitato dei Garanti potrà essere convocato in base all'iniziativa di un suo componente, del Presidente dell'Associazione, oppure a seguito della richiesta documentata di uno o più soci attivi. Non esistono limiti temporali e quantitativi al numero delle riunioni.

Articolo 17. Procedimenti disciplinari

17.1 Gli iscritti all'associazione che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionali o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell'associazione, sono sottoposti a procedimento disciplinare. Le sanzioni



ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE
DEGLI OSTEOPATI

disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal comitato dei garanti previa sempre audizione dell'incolpato. Esse sono, secondo la gravità del fatto attribuito: a) avvertimento b) censura c) sospensione dall'associazione da due mesi a un anno d) radiazione dall'associazione.

17.2 In caso di accertamento di violazione di cui al comma 16.4, nonché in merito alle impugnazioni dei rifiuti di iscrizione, il Comitato dei garanti seguirà uno specifico procedimento disciplinare a garanzia delle finalità associative e dei diritti del socio interessato, definito del Codice deontologico dell'Associazione e del regolamento disciplinare.

17.3 La decisione di istruire un procedimento disciplinare spetterà al Comitato a seguito delle richieste e delle segnalazioni citate al comma 16.8. In caso di parere favorevole al procedimento, entro trenta giorni dalla richiesta pervenuta, il Presidente del Comitato dei garanti formalizzerà al socio interessato l'apertura del procedimento a suo carico, mettendogli a disposizione il materiale istruttorio fino a quel momento raccolto e dandogli altresì non meno di trenta giorni di tempo per formalizzare le sue controdeduzioni mediante apposita memoria. Tanto il Comitato dei Garanti quanto il socio interessato potranno richiedere una riunione collegiale durante la quale esporre le risultanze dell'istruttoria e i riferimenti formali delle controdeduzioni. Entro e non oltre trenta giorni dalla riunione, il Comitato dei Garanti formalizzerà il proprio giudizio da inoltrare al Consiglio dell'Associazione e al socio oggetto di istruttoria.

17.4 In caso di proposta di sospensione temporanea o definitiva del socio inadempiente, il Consiglio dell'Associazione iscriverà all'Ordine del giorno della prima assemblea utile la ratifica del Consiglio nazionale del giudizio del Comitato dei garanti (art. 16.6). In attesa, il socio interessato verrà sospeso dal proprio ruolo associativo.

Articolo 18. Commissione nazionale per l'esame dei professionisti osteopati

18.1 Le Commissioni nazionali per l'esame di ammissione dei candidati sono composte da almeno tre membri esperti (massimo cinque). Questi vengono proposti formalmente dagli Enti scientifici sostenitori e dagli Istituti di formazione in Osteopatia appositamente interpellati, seppur i componenti della stessa Commissione non



ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE
DEGLI OSTEOPATI

potranno essere riferibili al personale docente o ai responsabili dei medesimi Istituti. Il Consiglio dell'Associazione seleziona successivamente i titolari delle Commissioni, anche a seguito di segnalazione delle Delegazioni regionali, in riferimento a criteri curricolari. Lo stesso Consiglio dell'Associazione fissa definitivamente la composizione delle Commissioni, redigendo apposito verbale in cui vengono indicate anche le date e i luoghi delle prove.

18.2 La corrispondenza dei requisiti dei candidati alle indicazioni dell'articolo 8.2 del presente Statuto viene verificata da personale responsabile dell' Associazione ai fini dell'ammissione alla prova d'esame in cui le Commissioni nazionali per l'esame di ammissione dei candidati verificheranno l'idoneità culturale, deontologica e tecnica dei candidati.

18.3 In caso di mancanza dei requisiti formativi previsti dal presente Statuto e dai suoi Regolamenti applicativi per l'ammissione all'esame, o qualora il candidato, alla valutazione della Commissione d'esame, risulti non idoneo ad essere ammesso alla Associazione potrà essere disposto l'eventuale completamento di crediti formativi di cui all'art. 8.3.

18.4 Le modalità d'esame vengono definite preventivamente dal Consiglio dell' Associazione per ognuna delle Commissioni appositamente costituite;

18.5 La Commissione d'esame formalizzerà in apposito verbale, oltre ai criteri di valutazione, le risultanze riscontrate nella verifica della preparazione culturale, clinica e deontologica e segnalare nello stesso documento l'idoneità o la non idoneità del candidato.

Norma transitoria: Qualora i candidati siano in grado di documentare almeno cinque anni di esclusiva attività professionale osteopatica attraverso la produzione di idonea documentazione legale, l'esame di ammissione sarà esclusivamente riferito alla verifica dei titoli di studio, alle attestazioni professionali e di conformità dello studio professionale, nonché alle modalità di esercizio previste dalle leggi, dal Codice deontologico e dalle procedure operative dell'Ordine professionale. In caso di incongruenze, la stessa Commissione potrà disporre adeguamenti e integrazioni di cui all'art. 18.3.